



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Libera Università degli Studi
di Enna "Kore"

Protocollo d'intesa

tra

la Regione Siciliana, c.f. 80012000826, in persona del Presidente Renato Schifani e dell'Assessore per la Salute *pro-tempore*, Giovanna Volo, domiciliati per la carica, presso le sedi di Palermo, rispettivamente in Piazza Indipendenza e in Piazza Ottavio Ziino n. 24

e

la Libera Università degli Studi di Enna "Kore", (nel prosieguo in sigla "UKE" o semplicemente "Università"), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Cataldo Salerno, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università in Enna, Via delle Olimpiadi 4

* * * * *

Premesso che:

- con D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., è stato disposto il "Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- con D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii., è stata approvata la "Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
- *in particolare i commi 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo secondo cui per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università, la Regione e l'università stessa individuano l'azienda di riferimento, caratterizzata da unitarietà strutturale e logistica e, ove nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività di didattica, l'università concorda con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture assistenziali pubbliche e, nel caso in cui anche in quest'ultime non siano disponibili strutture essenziali, anche strutture private assistenziali purché accreditate;*
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, sono state adottate le "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. Intesa, ai sensi, dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

- con Decreto Assessoriale n. 1657 del 6 agosto 2007 è stato reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, co. 180 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione Siciliana alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;
- con legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., il legislatore regionale ha adottato le "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
- in particolare, con la richiamata normativa è altresì stabilito all'art. 14 comma 2, che "*Di concerto con le suddette Università, sulla base di specifici protocolli di intesa, possono realizzarsi integrazioni tra Aziende ospedaliere e Università, onde pervenire alla costituzione di Aziende ospedaliere universitarie, la cui organizzazione e funzionamento è regolata dal decreto legislativo n. 517/1999*"
- con Decreto Assessoriale n. 3254 del 10 dicembre 2010, è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009", ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122;
- con legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state dettate "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- con D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, sono state approvate "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- con D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, coordinato con la legge di conversione n. 189 del 8 novembre 2012, sono state introdotte "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute";
- la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" è stata istituita con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 maggio 2005 n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005;
- l'Università è articolata in Facoltà a struttura dipartimentale, tra le quali la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Facoltà di Medicina e Chirurgia è stata istituita, ai sensi della vigente normativa in materia, sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto in data 30 marzo 2020 tra l'Università e la Regione Siciliana e di un successivo Addendum sottoscritto in data 19 maggio 2020;
- la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha attivato dall'anno accademico 2020-2021 nella sede di Enna il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a sua volta accreditato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 luglio 2020

n. 308, a seguito della delibera favorevole dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca n. 107 del 30 giugno 2020;

Visto

- il "Programma Operativo di Consolidamento e di Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 - 2015", adottato, ai sensi dell'art. 15 co. 20 del citato D.L. n. 95/2012, in prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e ss.mm.ii.;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo "Patto per la Salute 2019 - 2021", Rep n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, prorogato dall'art. 4 comma 7 del d.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023;
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015, avente ad oggetto "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*";
- il D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione della delega di cui all'art. 11 comma 1 lett. p) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria*";
- il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2016/2018" in prosecuzione del POCS 2013/2015, approvato con D.A. n. 1351 del 7 luglio 2017 e successiva modifica di cui al D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;
- il D.A. n. 22 del 11 gennaio 2019, avente ad oggetto "*Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015 n. 70*";
- il D.A. 18 maggio 2021 "Approvazione del Programma Operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali ed innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2019-2021";
- il D.A. n. 234 del 25 marzo 2022 di attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e la Libera Università degli Studi di Enna "Kore", sottoscritto il 15 marzo 2022;
- la nota prot. n. 5722/2024 del 18 marzo 2024 con la quale l'Università degli studi di Enna "Kore" chiede l'adeguamento del citato Protocollo d'Intesa per il funzionamento della Facoltà di Medicina e la sua integrazione con il servizio sanitario regionale;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il precitato protocollo individuando, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/1999 per i policlinici a gestione diretta di università statali e non statali o per le aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale integrate con l'Università, un'azienda sanitaria di riferimento ai fini della dovuta integrazione tra le esigenze di didattica, di ricerca e di assistenza e di apportare, dunque, al testo tutte le necessarie e conseguenti modifiche per renderlo coerente con la programmazione sanitaria regionale;

Ribadito:

il reciproco impegno ad una leale e paritaria collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e delle connesse attività assistenziali, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili.

* * * *

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti convengono quanto segue

Art. 1


(Collaborazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)

1. L'Università contribuisce all'attuazione degli atti di programmazione sanitaria adottati dalla Regione, alla quale fornisce il proprio apporto in relazione agli aspetti concernenti le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, in conformità ai principi del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per le parti applicabili, alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 e sue successive integrazioni, al Nuovo Patto per la Salute 2019-2021, rep n.209/CSR del 18 dicembre 2019, prorogato dall'art. 4 comma 7 del d.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023, e nel rispetto del principio dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziale.
2. Il presente protocollo individua principi, criteri e modalità attraverso le quali l'Azienda sanitaria di riferimento di cui al successivo art. 3 - e i presidi ad essa afferenti - concorre sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica, di formazione e di ricerca.
3. Le parti si impegnano a sviluppare, congiuntamente, metodi e strumenti di collaborazione al fine di perseguire e realizzare, da un lato, obiettivi di efficacia, efficienza e competitività del servizio sanitario regionale e, dall'altro, obiettivi di qualità e congruità - rispetto all'attività assistenziale - del sistema formativo del personale medico e sanitario nonché del potenziamento della ricerca medico clinica e biomedica.
4. Le parti, in ossequio al principio della leale collaborazione istituzionale di cui all'art. 120 della Costituzione, assumono altresì l'impegno della reciproca informazione e consultazione in ordine all'adozione di determinazioni che possano avere reflujo sullo svolgimento delle reciproche attività di competenza, al fine di non compromettere il carattere di inscindibilità dell'attività assistenziale con quella formativa, di didattica e di ricerca

Art. 2

(Modalità di collaborazione)

1. Le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e la funzione assistenziale del S.S.R. per il tramite dell'Azienda sanitaria di riferimento, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università sono disciplinate dalle disposizioni infra descritte.
2. L'UKE e la Regione Siciliana si ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, oltre al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'art. 120 della Costituzione, all'art. 20, co. 4, lett. f-ter) della legge n. 59/1997 e ss.mm.ii., e ai principi di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e ss.mm.ii. escludendosene l'automatica applicazione, salvo che per le parti espressamente richiamate.



3. La Regione Siciliana e l'UKE, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

a. impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, di efficienza e di economicità nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta obiettivo primario del S.S.R., e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

b. sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di competitività del servizio sanitario regionale e di qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, nonché di potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;

c. inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza sulla base dei presupposti indicati nei successivi punti;

d. autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell'istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e di integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;

e. impegno della Regione e dell'Università a valutare anche con successivi appositi provvedimenti l'opportunità di inserire - anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. e dal Titolo V del D.Lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii. - l'offerta formativa dell'Università stipulante nella esistente rete formativa del S.S.R..


Art. 3
(Azienda Sanitaria di riferimento)

1. In considerazione della circostanza che nel caso di specie non è possibile realizzare l'integrazione tra l'attività di didattica, di ricerca e di assistenza tramite le aziende ospedaliere di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, le parti intendono, comunque, ispirarsi ai principi del medesimo decreto legislativo e concordano, pertanto, di individuare l'ASP di Enna quale Azienda sanitaria di riferimento e, segnatamente, il presidio ospedaliero Umberto I ad essa afferente quale struttura principale per l'esercizio integrato delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza.

2. All'Azienda sanitaria di riferimento, per l'assetto istituzionale, organizzativo e per la gestione economica - finanziaria e patrimoniale, continuano ad applicarsi le disposizioni normative statali e regionali previste per le Aziende del servizio sanitario regionale.

3. Per ulteriori o particolari esigenze formative non altrimenti soddisfatte dall'Azienda di riferimento di cui al precedente comma 1, la Regione autorizza le aziende del S.S.R. a stipulare accordi di collaborazione con l'Università per l'esercizio integrato delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza.

4. Per particolari e motivate esigenze formative non altrimenti soddisfatte nelle Aziende Sanitarie pubbliche, e qualora non sia disponibile un numero di strutture sufficienti per lo svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca, è possibile prevedere -



al fine di favorire la formazione dei discenti e nel rispetto delle attività sanitarie autorizzate dalla Regione - l'inclusione nella rete formativa delle strutture sanitarie private accreditate contrattualizzate e degli IRCCS privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore vigente e accertati dall'Università.

5. Gli accordi convenzionali di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno assoggettati alla preventiva autorizzazione assessoriale, che dovrà essere formalizzata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di acquisizione degli accordi stessi, in mancanza della quale la richiesta di autorizzazione si intenderà accolta.

6. Ai fini formativi e dell'accreditamento della Scuola di Medicina e delle Scuole di specializzazione dell'Università si tiene conto delle attività clinico/assistenziali già in corso di svolgimento presso il presidio ospedaliero Umberto I di Enna, presso le altre strutture ospedaliere pubbliche - e, in particolare l'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro e l'ARNAS Garibaldi – nonché presso strutture private accreditate, di cui all'allegato "A" del presente Protocollo, ove sono indicate le unità operative e/o strutture a direzione universitaria con i relativi posti letto.

7. L'allegato "A" potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute clinicizzazioni o del mancato rinnovo delle convenzioni in atto vigenti.

8. Gli interventi legislativi e regolamentari volti alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale e al nuovo conseguente assetto istituzionale e organizzativo del predetto presidio ospedaliero dovranno tenere conto della presente intesa.

Art. 4

(Assetto istituzionale)

1. In assenza di DAI predeterminati, i dipartimenti dell'Azienda sanitaria di riferimento assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca al fine di realizzare il più alto grado possibile di coesione tra le prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche e l'attività didattico – scientifica, valorizzando al meglio le differenti competenze istituzionali del S.S.R. e dell'Università.

2. Al fine di dare attuazione al presente protocollo, l'ASP di Enna si impegna ad adottare le modifiche all'atto aziendale che si rendessero necessarie a consentire la piena integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca; l'atto aziendale individua le unità operative a direzione universitaria.

Art. 5

Comitato paritario di direzione integrata

1. In assenza dell'Organo di indirizzo tipico delle aziende ospedaliere universitarie pubbliche, la verifica di coerenza della programmazione dell'attività assistenziale con quella di didattica e di ricerca della Facoltà di medicina dell'UKE è effettuata dal Comitato paritario di direzione integrata, costituito dal Rettore, dal Presidente della Scuola di Medicina, dal direttore generale e dal direttore sanitario dell'ASP di Enna; il Comitato svolge la propria attività senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

2. Il governo delle attività cliniche resta riservato all'ASP di Enna che lo svolge nel rispetto degli indirizzi regionali, tenendo conto altresì delle esigenze di didattica, di

ricerca e di formazione dell'Università, fatte salve, comunque, le rispettive competenze istituzionali.

Art. 6

(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)

1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, verranno individuate le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.
2. La Regione e l'Università dichiarano di interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica.
3. La Regione si impegna a verificare l'accessibilità dell'Università ai fondi a tal fine eventualmente stanziati dalla Regione stessa e a promuovere e favorire, al pari delle altre Università, l'accesso ai fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e di altre istituzioni pubbliche e private.
4. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

Art. 7

(Attività formativa)

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa ai corsi di laurea per le Scuole di Specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei servizi assistenziali ad essa funzionali, alle previsioni del presente Protocollo e ad eventuali atti aggiuntivi, a cui si fa integrale rinvio.
2. La Regione e l'Università si danno reciprocamente atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base pre-lauream del medico e dello specialista, l'educazione continua in medicina, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.
3. La Regione e l'Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce, in presenza dei requisiti di legge, condizione per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che l'attività svolta dallo specializzando, nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e ss.mm.ii., concerne l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 517/1999, concordano che detta formazione, siccome disciplinata da norme di rango superiore, venga finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle effettive necessità sanitarie della popolazione, con acquisizione delle abilità professionali specialistiche secondo gli standard minimi previsti dai singoli ordinamenti.

4. La Regione e l'Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti principi:

- a. viene stabilito tra Regione e Università quali Presidi ospedalieri e territoriali siano idonei a costituire la rete formativa sia per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UKE sia per le Scuole di specializzazione, restando all'interno del budget di ciascuna struttura;
 - b. la partecipazione dell'Università alla rete formativa non implica oneri. Le strutture del S.S.R. coinvolte nelle attività assistenziali di cui al presente Protocollo sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;
 - c. il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione;
-
- d. deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.;
 - e. deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture ed eventualmente tra le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa, in possesso degli specifici requisiti fissati dal M.U.R.; la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per soppiare carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie delle strutture di assegnazione;
 - f. ai dirigenti del Servizio Sanitario Regionale e al personale del comparto possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale - che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle Scuole di Medicina e Chirurgia, con adeguata esperienza didattica e scientifica - partecipa a vario titolo all'attività didattica e di tutoraggio ed alle altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia del S.S.N., e previo parere favorevole dell'Università medesima;
 - g. l'Università assicura, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di laurea, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti, tenendo conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.

5. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio sanitario regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, mediante:

- a. messa a disposizione del *know-how* tecnico-scientifico, in riferimento alle innovazioni nei campi dell'ingegneria clinica e biomedica utili alla Regione per l'ingegnerizzazione dei processi in tali campi;

b. sviluppo di skills nel campo infermieristico attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni di bassa, media e alta intensità.

6. L'ASP di Enna e le altre Aziende Sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate del S.S.R. ospitanti assicurano la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie e, in futuro, ai medici di formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

7. L'ASP di Enna e le altre Aziende Sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate del S.S.R. ospitanti si impegnano affinché agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante (c.d. D.U.V.R.L) custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

8. Per le attività di cui al presente protocollo, le figure del preposto, del dirigente e del datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono quelle dell'Azienda sanitaria di riferimento o delle altre aziende sanitarie, come comunicate agli studenti e ai medici in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 8


(Utilizzo di spazi dell'Azienda di riferimento e criteri di regolazione)

1. Ai fini dell'ottimale integrazione dell'attività didattica e formativa con quella assistenziale l'Azienda di riferimento e le altre strutture ospitanti si impegnano a rendere disponibili locali adeguati allo svolgimento delle predette attività e che siano idonei sotto il profilo della fruibilità, della sicurezza, dell'accessibilità e climatizzazione. La stessa Azienda e le altre strutture ospitanti autorizzano gli studenti dell'Università, purchè coperti da polizze assicurative e preventivamente e adeguatamente formati in materia di sicurezza e privacy, a frequentare le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante.

2. I locali e gli spazi aziendali di cui l'Università dispone possono essere condivisi con i servizi assistenziali ovvero offerti in uso esclusivo e a titolo gratuito all'Ateneo, che in tal caso assume per un periodo congruo l'onere degli interventi strutturali e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

3. UKE provvede inoltre all'acquisto, alla manutenzione e all'innovazione delle dotazioni, degli arredi e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica, i cui oneri sono a totale carico della stessa Università.

4. Nell'ipotesi in cui l'Università, previa accettazione dell'Azienda di riferimento, si renda disponibile a fornire a quest'ultima l'utilizzo a titolo gratuito di attrezzature e tecnologie medico chirurgiche innovative, acquistate con fondi propri o dall'Ateneo comunque acquisite, l'onere di provvedere ai materiali di consumo e all'assistenza tecnica grava sull'Azienda stessa.



Art. 9

(Partecipazione dei dirigenti sanitari del S.S.R. e del personale del comparto all'attività di didattica)

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale al precedente art. 7 in ordine alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi C.C.N.L. di riferimento, con separati provvedimenti l'Azienda di riferimento provvede a definire le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del S.S.R. all'attività didattica pre e post-lauream e concorda con UKE forme e modalità di accesso del medesimo ai fondi di Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:

- a. il personale del S.S.R. partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, fermo restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Azienda di appartenenza e l'approvazione dell'Università;
- b. l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, senza documento per l'orario ordinario di lavoro;
- c. la Regione e l'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici;
- d. lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formative, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, è regolato, tra l'altro, dalle disposizioni dei rispettivi C.C.N.L. di riferimento.

Art. 10

(Conferimento incarichi ai docenti)

1. Ai docenti strutturati della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università, su proposta di quest'ultima e ove condivisi dall'Azienda di riferimento – o dalle altre aziende o strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di cui al precedente art. 3 – possono essere conferiti incarichi di direzione di unità operative complesse, semplici o semplici dipartimentali, ovvero in assenza, di programmi ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001 ai fini dell'integrazione tra attività didattica, formativa e assistenziale.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al primo comma sono conferiti ai docenti universitari a tempo determinato, per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni, e sono rinnovabili per il medesimo periodo o per un periodo inferiore, previa valutazione positiva a conclusione dell'incarico da parte degli organismi aziendali a ciò preposti.

3. Per le strutture complesse non a direzione universitaria, così come qualificate dal rispettivo atto aziendale, ove il Direttore generale dell'Azienda, espletata la procedura di cui all'art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., attribuisca la direzione ad un docente universitario, il conferimento dell'incarico determina l'inserimento temporaneo della struttura interessata tra quelle a direzione universitaria funzionali rispetto all'attività di didattica e di ricerca, fino alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico così conferito.

Analogamente, nell'ipotesi in cui il direttore di unità operativa complessa venga incluso nei ruoli della docenza universitaria, conserva la titolarità della struttura medesima e quest'ultima viene inserita temporaneamente tra quelle a direzione universitaria con relative funzioni anche didattiche e formative.

4. All'attività assistenziale svolta dal docente universitario si applicano, in quanto compatibili, gli stessi istituti normativi e contrattuali previsti per il personale della dirigenza medica ospedaliera del SSR di pari funzioni e anzianità, nel rispetto del vigente CCNL.

Art. 11

(Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Ai professori e ricercatori universitari nonché alle figure equiparate per legge che svolgono attività assistenziale è corrisposto, oltre al trattamento economico erogato dall'Università e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, un trattamento aggiuntivo correlato all'incarico ricoperto e di risultato, costituito ai sensi della normativa vigente, come meglio specificato al successivo comma 2 del presente articolo e delle conseguenziali regolamentazioni, atto ad assicurare che il trattamento economico complessivo spettante al suddetto personale universitario non potrà comunque essere inferiore a quello dei dirigenti del S.S.R. di pari incarico, nei limiti della disponibilità del fondo aziendale di riferimento.

2. In coerenza con quanto disposto all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii., il trattamento economico a carico del bilancio aziendale è composto dalle seguenti voci, quando dovute:

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dall'Azienda secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.L. per il personale della dirigenza del S.S.N., nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento formato da: retribuzione di posizione minima unificata; retribuzione di posizione variabile aziendale;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti annualmente dal piano della *perfomance* nei limiti di disponibilità del fondo di riferimento, la cui misura è da definirsi sulla base della contrattazione collettiva aziendale;
- c) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità etc.);
- d) indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per l'attività professionale *intramoenia* secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

I trattamenti economici riconosciuti ai punti precedenti devono essere erogati nei limiti della disponibilità di risorse previste dal rispettivo fondo aziendale di riferimento e devono essere definiti secondo i criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste per il medesimo scopo dai C.C.N.L. di cui all'art 15 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

3. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda sanitaria di riferimento o dalle altre aziende sanitarie all'Università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere.

4. Le modalità di calcolo dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dai C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

6. Le Aziende della rete formativa, attraverso apposite convenzioni da stipularsi in ossequio a quanto stabilito dall'art. 18 co. 3 e dell'art. 24 co. 3 della legge n. 240/2010 e norme correlate, potranno sostenere gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti per il reclutamento di ricercatori universitari tra il personale sanitario già inserito nella dotazione organica delle Aziende dell'area formativa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il numero di tale personale, valutato in unità intera ai fini della dotazione organica aziendale, non potrà superare l'1% di quest'ultima riferito al personale della dirigenza medica o sanitaria. Detta procedura è comunque soggetta a preventiva autorizzazione assessoriale e successiva vigilanza in ordine al corretto adempimento degli accordi stipulati.

7. L'impegno orario dei docenti per l'attività assistenziale è determinato nella misura almeno del 60% di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento stabilite da apposito accordo attuativo tra Università e l'Azienda di riferimento.

Tale accordo dovrà tenere conto delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca e stabilire le modalità di articolazione dell'impegno orario, anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai docenti, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili e tenendo conto altresì di quanto previsto dal comma seguente.

8. L'accordo attuativo può prevedere che l'impegno orario del personale docente universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. Il controllo dell'impegno orario assistenziale avviene con le stesse modalità previste per il personale del servizio sanitario regionale.

Art. 12

(Formazione degli specializzandi e del personale sanitario)

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché delle professioni sanitarie.

2. L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca e all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.

3. La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.

4. In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'Azienda di riferimento e le altre strutture ospitanti mettono a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.

5. Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii., tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

6. La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente, con particolare riguardo a quella legata al riordino e all'accreditamento delle scuole di specializzazione e all'accreditamento dei corsi di studio di Medicina.

7. Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dall'ordinamento di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di laurea di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie.

8. In attuazione del sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione riservate ai medici, di cui agli artt. 43 e 44 del D. Lgs n. 368/1999 e s.m.i., la Regione, le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere del servizio sanitario regionale, ivi incluse le AA.OO.UU., mettono a disposizione delle Università strutture, personale, attrezzature e flussi informativi, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti e i docenti.

9. Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina, tenuto conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita e delle limitazioni e degli obblighi previsti dalla vigente normativa universitaria e dalla regolamentazione di Ateneo. L'Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.

10. Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione e che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

11. In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti. La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

12. Ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'Azienda di riferimento quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

13. Per la disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica si rinvia alla regolamentazione in atto vigente per le altre Università della Regione.

14. In analogia a quanto previsto per gli assistenti in formazione, le parti si impegnano a regolamentare con separato accordo l'attività di formazione delle altre figure professionali.

15. La Regione e l'Università concordano che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale si estende – oltre alla formazione di base pre-lauream del medico e a quella dello specialista – anche all'educazione continua in medicina, alla formazione degli operatori delle professioni sanitarie così come prevista dal vigente ordinamento, allo sviluppo delle innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.

16. Al fine di implementare i livelli di offerta assistenziale pubblica e di soddisfare le necessità del servizio sanitario regionale, specie per quei settori ove si evidenziano maggiori carenze correlate all'assistenza sanitaria, la Regione e l'Università, in applicazione del principio della reciproca collaborazione di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., si impegnano con separata intesa da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, ad individuare i presidi ospedalieri e territoriali che concorrono a costituire la rete formativa sia per i corsi di laurea di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie, che per la scuola di specializzazione.

17. Ai sensi della vigente normativa che prevede la possibilità di assunzione nelle aziende del S.S.R. degli assistenti in formazione durante il loro percorso formativo, le parti si impegnano a stipulare un apposito accordo integrativo, al fine di garantire agli stessi la qualità della formazione e il loro graduale inserimento nelle attività clinico assistenziali correlate.

Art. 13
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale.

2. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 14
(Norme finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa cessa l'efficacia del previgente protocollo e dei previgenti accordi attuativi.

2. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

3. L'ASP di Enna si adeguà alle clausole del presente Protocollo d'Intesa fin dalla data della sua comunicazione o pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. Ancora prima della sua scadenza, il protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti ovvero per sopravvenute modifiche normative.

3. Per quanto non previsto nel presente Protocollo, si applica, limitatamente alle parti espressamente richiamate, il D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e la l.r. n. 5/2009 e s.m.i.

Palermo, 17.07.2024

L'ASSESSORE
Giovanna Volo

IL PRESIDENTE UKE
Cataldo Salerno

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renato Schifani

R.S.F.



REGIONE SICILIANA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

ENNA UMBERTO I	
ONCOLOGIA	SC
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	SC
ORTOPEDIA	SC
IGIENE	SC
MEDICINA LEGALE	SC
MEDICINA DEL LAVORO	SC
CARDIOLOGIA	SC
FISIATRIA	SC
PSICHIATRIA	SSD
MALATTIE INFETTIVE	SS
GASTROENTEROLOGIA	SSD
ENDOCRINOLOGIA	SS
OSPEDALE CANNIZZARO	
CHIRURGIA MAXILLÒ-FACCIALE	SSD
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	SC
ONCOLOGIA	SC
RAGUSA Ospedale Giovanni Paolo II	
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	SC
CHIRURGIA GENERALE	SC
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	SC
CASA DI CURA MORGAGNI	
CHIRURGIA CARDIACA	SS
ANATOMIA PATOLOGICA	SS
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	SC
ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO	
ONCOLOGIA	SC
UROLOGIA	SS
RADIOTERAPIA	SC
IRCSS OASI DI TROINA	
PSICOLOGIA	SC